

Codice A1816A

D.D. 21 agosto 2018, n. 2513

**R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6085. Autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione idraulica del Combale del Forno, in comune di Roaschia (CN). Richiedente: Comune di Roaschia.**

In data 02/08/2018 l'Amministrazione Comunale di Roaschia, con sede in Roaschia, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di sistemazione idraulica del Combale del Forno nel concentrico del Comune di Roaschia (CN) essendo scaduta l'autorizzazione rilasciata per i medesimi lavori con D.D.1982/A1816A del 26/06/2017 (P.I. 5756).

La Giunta Comunale di Roaschia, con Verbale di Deliberazione n. 64 del 23/07/2018, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Franco Giraudo di Cuneo costituiti dalla Relazione Generale, dalla Relazione idrologica ed idraulica, dagli elaborati grafici e dalla documentazione fotografica, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti lavori da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904:

- scogliera in massi di cava per una lunghezza di 8,00 m lungo la sponda idrografica destra del Combale del Forno nel tratto immediatamente a monte del tratto tombato;
- sistemazione del fondo alveo del tratto tombato del Combale dall'imbocco fino al termine della Piazza San Dalmazzo con la realizzazione di una platea in cls;
- sostituzione dell'attuale tombino, a valle della Piazza San Dalmazzo, con un nuovo scatolare di dimensioni 2,50 x 2,00 per una lunghezza di 10,00 m fino al raccordo con la condotta esistente e con il nuovo canale scolmatore da realizzarsi in parallelo al Combale del Forno;
- raccordo, del nuovo canale scolmatore con il Combale del Forno, nel tratto terminale fino allo sbocco;
- demolizione dell'esistente muro in cls, in sponda idrografica destra del Bedale di Roaschia, in corrispondenza dello sbocco del Combale e dello scolmatore e realizzazione di una scogliera in massi di cava.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Combale del Forno, in considerazione che verrà realizzato parallelamente al tratto tombato del Combale del Forno un canale scolmatore a sezione scatolare. Tale scolmatore rimarrà in proprietà del Comune e come tale non sarà soggetto a concessione e relativo canone demaniale.

Per il tratto tombato esistente è stato rilasciata la concessione demaniale con Disciplinare rep. n. 2989 del 24/10/2017, approvata con D.D. 3709/A1816A del 08/11/2017.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;

- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 44 – 5084 del 14/01/2002 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.C. di Roaschia n. 64 del 23/07/2018 di approvazione del progetto esecutivo;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione Comunale di Roaschia, con sede in Roaschia, ad eseguire gli interventi di sistemazione idraulica del Combale del Forno, secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi mentre quello eventualmente proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
4. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
6. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti e del tratto coperto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. For. Elio PULZONI